

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20

“legge provinciale sull’energia”

art. 14

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

***INCENTIVAZIONE DEI SOGGETTI
PUBBLICI E PRIVATI***

***per investimenti diretti ad un uso razionale
dell’energia, all’efficienza energetica e
all’impiego di fonti rinnovabili di energia***

INDICE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2. SOGGETTI BENEFICIARI	3
3. INIZIATIVE AMMISSIBILI	4
4. SPESE AMMISSIBILI	9
4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	9
4.2 DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE	11
5. INCENTIVI	12
5.1 MISURE DI CONTRIBUTO	12
5.1.1 <i>Disposizioni generali</i>	12
5.1.2 <i>Contributi alle imprese</i>	12
5.1.3 <i>Contributi alle E.S.Co. / E.S.P.Co.</i>	12
5.2 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI	13
6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA	13
6.1 OBBLIGHI	13
6.1.1 <i>Obblighi di destinazione</i>	13
6.1.2 <i>Divieto di cumulo</i>	14
6.1.3 <i>Altri obblighi</i>	15
6.2 DINIEGHI E REVOCHE	15
6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA	16
7. PROCEDURE	16
7.1 PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	16
7.1.1 <i>Disposizioni generali</i>	17
7.1.2 <i>Presentazione ed istruttoria di domande in procedura semplificata</i> 18	
7.1.3 <i>Presentazione ed istruttoria delle domande in procedura valutativa</i>	20
7.2 TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI	21
7.2.1 <i>Termini in procedura semplificata</i>	21
7.2.2 <i>Termini in procedura valutativa</i>	21
7.2.3 <i>Variazioni dei programmi di investimento</i>	22
8. DOCUMENTAZIONE	23
8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA	23
8.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN PROCEDURA VALUTATIVA	24
8.2.1 <i>Documentazione per la presentazione della domanda</i>	24
8.2.2 <i>Ulteriore documentazione per la concessione dei contributi</i>	26
8.2.3 <i>Documentazione per l'erogazione dei contributi</i>	26
8.3 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE	28
8.3.1 <i>Documentazione per la modifica del soggetto richiedente</i>	28
8.3.2 <i>Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario</i>	29
8.4 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI	30
8.5 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE	30
DEFINIZIONI	32

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si riferiscono ad iniziative di cui all'articolo 14 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 «legge provinciale sull'energia » indicata di seguito, nel testo, come “legge provinciale”.

2. Le presenti disposizioni hanno validità a partire dal giorno stabilito dal provvedimento di approvazione.

3. Le presenti disposizioni riguardano anche gli incentivi ai comuni per la predisposizione dei piani comunali di intervento e per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dalla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 concernente “Risparmio energetico e inquinamento luminoso” previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) e dall'articolo 5 della medesima.

4. Le presenti disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei seguenti soggetti già agevolati da altre leggi provinciali:

- a) imprese che, in relazione agli interventi previsti dalle presenti disposizioni, rientrano nel campo di applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) e dei relativi criteri applicativi;
- b) imprese che, in relazione agli interventi previsti dalle presenti disposizioni, rientrano nel campo di applicazione delle leggi del settore agricolo e dei relativi criteri applicativi.

5. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le definizioni contenute nell'Allegato “Definizioni”.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Salvo le specifiche indicazioni riportate nelle schede tecniche allegate, possono beneficiare degli interventi di cui alle presenti disposizioni:

- a) persone fisiche ed enti privati con o senza personalità giuridica, tra i quali gli organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS);
- b) enti pubblici (vedere “definizioni”);
- c) imprese iscritte nel Registro delle Imprese, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del punto 1.;
- d) Energy Services Companies (E.S.Co.);
- e) Energy Services Provider Companies (E.S.P.Co.).

2. Per la concessione degli aiuti previsti dalle presenti disposizioni le imprese, le E.S.Co. o le E.S.P.Co. devono essere attive e non avere in corso procedure concorsuali. Il requisito dell'esercizio dell'attività viene richiesto anche al momento dell'erogazione dell'agevolazione.

3. Per la concessione degli aiuti relativi a veicoli i soggetti beneficiari di cui al comma 1, o tutti i soggetti in caso di cointestazione della proprietà, devono avere la residenza in Provincia di Trento se trattasi di persone fisiche, avere la sede in Provincia di Trento se trattasi di enti pubblici o loro enti strumentali o enti di cui al comma 1, lettera a), oppure essere iscritti nel Registro delle Imprese della Provincia di Trento, negli altri casi.

4. Nel caso della concessione di aiuti ad imprese, per la

determinazione della dimensione aziendale si applica la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, ribadita nell'allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. Per le grandi imprese la concessione delle agevolazioni è subordinata alla verifica che il contributo comporti almeno una delle seguenti situazioni:

- a) un aumento significativo delle dimensioni del progetto o dell'attività;
- b) un aumento significativo della portata del progetto o dell'attività;
- c) un aumento significativo dell'importo totale di spesa per il progetto o l'attività;
- d) una riduzione significativa dei tempi di completamento del progetto o dell'attività interessati.

3. INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono agevolabili attraverso le presenti disposizioni soltanto iniziative promosse dai soggetti indicati al punto 2 rientranti tra le seguenti:

1. *DIAGNOSI ENERGETICHE E STUDI DI FATTIBILITA'*

Rientrano in tale tipologia gli interventi diretti alla realizzazione di diagnosi energetiche di edifici e impianti e all'effettuazione di studi di fattibilità diretti ad un uso razionale dell'energia, all'efficienza energetica e all'impiego di fonti rinnovabili di energia. Rientrano inoltre nella tipologia i Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) redatti dagli Enti Locali nell'ambito del Patto dei Sindaci (Covenant of Majors) promosso dall'Unione Europea, secondo le apposite Linee-guida dalla stessa pubblicate. Nella definizione degli obiettivi, il PAES dovrà tenere conto delle indicazioni e obiettivi espressi dal Piano Energetico Provinciale redatto in funzione del Burden Sharing nazionale.

2. *INIZIATIVE INNOVATIVE*

Rientrano in tale tipologia le iniziative destinate all'efficienza energetica e l'utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. impiego di tecnologie innovative non ancora mature per la diffusione su larga scala e non ancora realizzate sul territorio provinciale;
2. impiego coordinato nello stesso intervento di una pluralità di tecnologie e/o metodologie progettuali o gestionali in grado di ottenere significative sinergie di risultati ovvero di prefigurare modalità di applicazione e di uso innovativi rispetto alle applicazioni correnti.
3. impianti eolici dimostrativi nella misura di un progetto per ogni Comunità di cui al capo V della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
4. gli interventi ad esclusivo scopo didattico o formativo inseriti in programmi didattico-curricolari pluriennali proposti da istituti dell'alta formazione professionale aventi unità formative sul territorio trentino, purché prevedano l'adozione, anche a livello sperimentale, di

tecniche innovative nella produzione di energia da fonti rinnovabili, il monitoraggio della produzione e/o dei risultati dell'iniziativa per un periodo non inferiore a due anni scolastici e l'elevazione specialistica della qualificazione professionale degli studenti in campo energetico mediante l'organizzazione di corsi formativi su temi specifici collegati alle tecnologie utilizzate nell'iniziativa agevolata.

A valere sulle presenti disposizioni, per questa tipologia di iniziative può essere presentata un'unica domanda da parte del medesimo soggetto nell'arco temporale di tre anni solari.

3. RETI ENERGETICHE

Rientrano in tale tipologia gli impianti di produzione e di distribuzione di energia termica, le cui caratteristiche sono riconducibili alle tecnologie della cogenerazione, agli impianti di produzione di energia da biomassa o ai generatori di calore ad alto rendimento, purché abbinati ad una rete di teleriscaldamento.

Non sono ammessi a contributo gli impianti alimentati a gasolio, ad olio combustibile, a gas non proveniente da Feeder di distribuzione (reti di condotte per il trasporto del gas in media pressione) ovvero le reti energetiche ricadenti in aree per le quali è in esercizio o è stata finanziata altra rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.

Il gasolio è ammesso solo come combustibile per la caldaia di soccorso o di punta.

Sono riconducibili alla presente tipologia/tecnologia gli interventi di teleriscaldamento a condizione che il costo della rete di distribuzione dei fluidi (fornitura e posa delle sottostazioni escluse) sia superiore al 20% della spesa ammessa.

4. EDIFICI SOSTENIBILI E A BASSO CONSUMO (ESISTENTI E NUOVI)

Rientrano in tale tipologia gli interventi che consentono di ottenere agli edifici o a parti di essi una determinata certificazione di sostenibilità ambientale o un miglioramento della classe energetica di almeno due classi, con raggiungimento almeno della classe energetica B+.

E' considerato edificio: una costruzione/volume edilizio classificabile in una delle categorie di cui all'art. 3 del D.P.R. 26.08.1993, n. 412.

E' considerato un unico edificio anche un insieme di costruzioni autorizzate con lo stesso titolo abilitativo necessario ai sensi della legge urbanistica.

Gli edifici nuovi, demoliti e ricostruiti o ristrutturati devono avere l'impianto di riscaldamento centralizzato nonché raggiungere una prestazione energetica corrispondente almeno alla classe B+ (vedi classificazione energetica allegata).

Il contributo di cui alla presente iniziativa non è cumulabile con gli incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti o con la riduzione del contributo di concessione così come individuati dal punto 1), lettere b) e c), del dispositivo della deliberazione G.P. n. 1531 del 25 giugno 2010.

Il contributo per l'edificio sostenibile non è cumulabile con altra iniziativa ammissibile eccetto quelle indicate alle schede n. 3.05 e 3.09, purché i relativi interventi siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Il contributo è attribuibile soltanto se la spesa sostenuta riferita ad interventi di raggiungimento della prestazione energetica certificata è documentata. Devono cioè essere rendicontabili i lavori eseguiti per la coibentazione della copertura, delle murature perimetrali e del primo solaio ed i lavori relativi all'installazione degli infissi, dell'eventuale generatore di calore o degli impianti che hanno consentito il raggiungimento della classe energetica, nonché le spese tecniche e amministrative necessarie alla certificazione di sostenibilità.

Sono ammessi a contributo le singole porzioni materiali di edifici purché gli interventi riguardino anche la coibentazione di soffitti o pavimenti disperdenti verso l'esterno o verso spazi non riscaldati.

Qualora gli interventi prevedano la conversione in nuove zone riscaldate di porzioni dell'edificio in origine non riscaldate (es. trasformazione del sottotetto in abitazione) o l'ampliamento di volume per una quota inferiore al 20% del volume dell'edificio esistente (es. sopraelevazione della copertura), per un'esatta definizione delle condizioni dell'intervento si rimanda allo schema riepilogativo riportato nella scheda allegata.

E' considerato riscaldato l'edificio/volume già dotato di impianto termico come definito dall'art. 1 del D.P.R. 26.08.1993, n. 412 e s.m..

5. CALDAIE A BIOMASSA

Rientra in questa tipologia l'installazione, sia su edifici nuovi sia su edifici esistenti, di nuove caldaie o la sostituzione di caldaie esistenti con nuove caldaie aventi le caratteristiche previste dalla relativa scheda tecnica e, in particolare:

- a) per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale inferiore o uguale a 500 kWt:
 1. conformità alla norma UNI EN 303-5 classe 5 certificata da un organismo accreditato;
 2. rendimento termico utile non inferiore a $87\% + \log(P_n)$ dove P_n è la potenza nominale dell'apparecchio;
 3. emissioni in atmosfera tali da beneficiare del coefficiente premiante pari almeno a 1,2 ai sensi del D.M. 28/12/2012 "conto termico";
 4. installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo quanto segue:
 - a. per le caldaie con alimentazione manuale del combustibile, in accordo con quanto previsto dalla norma EN 303-5;
 - b. per le caldaie con alimentazione automatica del combustibile, prevedendo un volume di accumulo non inferiore a 20 dm³/kWt.
- b) per le caldaie a biomassa di potenza termica nominale superiore a 500 kWt:
 1. rendimento termico utile non inferiore all'89% attestato da una dichiarazione del produttore del generatore nella quale deve essere indicato il tipo di combustibile utilizzato;
 2. emissioni in atmosfera non superiori a quanto riportato nella tabella 11 allegata al "conto termico", come certificate da un laboratorio accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17025 misurate in sede di impianto;

Nel caso di due o più nuove caldaie, ai fini del calcolo della spesa ammissibile complessiva si considerano le potenze di ciascuna caldaia.

E' escluso il finanziamento di caldaie nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomo.

Non saranno ammesse a contributo le installazioni di caldaie a biomassa ricadenti in aree per le quali è in esercizio o è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.

6. COLLETTORI SOLARI

Rientra in questa tipologia l'installazione di collettori solari finalizzati alla produzione di energia termica per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, calore di processo, calore per produzione di freddo.

Non è ammesso a contributo il singolo intervento realizzato su edifici nuovi.

Non sono ammessi interventi che presentino un azimut rispetto a Sud maggiore di 90°.

7. COIBENTAZIONI TERMICHE

Rientrano in questa tipologia gli interventi di coibentazione di murature perimetrali e/o di porticati esterni su edifici esistenti già riscaldati che prevedono un incremento di resistenza termica uguale o superiore a 2,00 m² K/W, equivalente mediamente a 8,00 cm di coibente con conduttività uguale a 0,04 W/ m K, comunque nel rispetto del limite minimo previsto dalle vigenti disposizioni normative.

8. CALDAIE A CONDENSAZIONE

Rientra in questa tipologia la sostituzione di una o più caldaie esistenti con una o più nuove caldaie a condensazione, con sistema di regolazione collegato ad una sonda climatica esterna ed agente sulla temperatura del fluido di mandata. Nel caso di due o più nuove caldaie, ai fini del calcolo della spesa ammessa complessiva si considerano le potenze di ciascuna caldaia.

E' escluso il finanziamento di caldaie in edifici di nuova costruzione o di caldaie di prima installazione.

E' escluso il finanziamento di caldaie a condensazione nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomo, nonché la sostituzione di caldaie alle quali non sia collegato un impianto di riscaldamento.

Per gli impianti di potenza fino a 35 kW e nel caso l'impianto risulti realizzato con temperature medie del fluido termovettore superiori o uguali a 45 °C, l'impianto deve risultare provvisto di valvole termostatiche (a bassa inerzia termica o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti.

Non saranno ammesse a contributo le installazioni di caldaie a condensazione ricadenti in aree per le quali sia in esercizio o sia stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'Azienda distributrice.

9. IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ISOLA

Rientra in questa tipologia l'installazione di impianti fotovoltaici non allacciabili alla rete elettrica (impianti in isola) che presentano un azimut rispetto a Sud non maggiore di 90°.

La distanza dal più vicino punto di consegna dell'energia elettrica deve essere superiore ad 1 chilometro. Nel caso la distanza sia inferiore ad 1 km in linea d'aria, la misura reale della stessa cui fare riferimento sarà

quella desunta dal preventivo di allacciamento che il distributore dell'energia elettrica fornisce a richiesta dell'interessato.

La spesa massima ammissibile comprende il sistema di accumulo batterie, l'inverter ed i pannelli fotovoltaici compreso il sistema di ancoraggio degli stessi.

Sono ammesse a contributo potenze elettriche non superiori a 5 kWp.

10. IMPIANTI EOLICI

Rientra in questa tipologia l'installazione di uno o più impianti eolici, ciascuno di potenza massima di 60 kW, per una potenza complessiva massima di 120 kW.

Gli impianti devono avere certificazione CE e dichiarazione di conformità alle norme IEC 61400; le relative domande/rendicontazioni debbono essere corredate da copia di un contratto assicurativo contro danni a terzi e di una relazione sui limiti di emissioni acustiche. In ogni caso, gli impianti devono rispettare i valori limite per le immissioni (in prossimità dei ricettori) ed emissioni sonore (in prossimità degli impianti) stabiliti dalla vigente normativa statale e provinciale in materia di inquinamento acustico.

L'area (m²) è intesa come area spazzata totale dell'impianto.

E' escluso il montaggio di macchine ad asse orizzontale sulle coperture degli edifici.

11. POMPE DI CALORE

Rientra in questa tipologia l'installazione su edifici esistenti di pompe di calore alimentate ad energia elettrica, a gas, a gas ad assorbimento o a gas con motore a combustione interna.

Ciascuna pompa di calore deve almeno soddisfare i coefficienti minimi di prestazione previsti dal "conto termico" di cui al D.M. 28 dicembre 2012.

Sono ammessi a contributo anche i costi per la realizzazione di pozzi per l'utilizzazione dell'energia geotermica; in questo caso per l'insieme pompa-pozzi, la spesa massima ammissibile a contributo è raddoppiata.

Sono esclusi gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva.

12. COGENERAZIONE AD ALTO RENDIMENTO

Rientra in questa tipologia l'installazione di impianti di cogenerazione, o "Total-energy": impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica.

Non sono ammessi impianti di cogenerazione la cui "efficienza energetica complessiva" sia inferiore all'80%.

Viene definita "efficienza energetica complessiva" il rapporto tra i seguenti elementi:

- i quantitativi annui, espressi in kWh, di ogni forma di energia generata dall'impianto (elettrica, termica, frigorifera ecc.) e destinata direttamente agli utilizzatori finali, oppure destinata ad impianti di trasformazione energetica (ad es.: gruppi ad assorbimento per la trasformazione di energia termica in frigorifera) ma con l'esclusione degli impianti di trasformazione destinati alla produzione di energia elettrica;
- l'energia termica, espressa in kWh, introdotta annualmente come combustibile.

13. IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA FINO A 20 KW

Rientrano in questa tipologia le seguenti iniziative:

- riattivazione di impianti che utilizzano concessioni di piccole derivazioni, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore della L.P. 15 novembre 1983 n. 40;
- costruzione di nuovi impianti, o potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni d'acqua, purchè, in entrambi i casi, con potenza nominale media di concessione fino a 20 kW.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi che rispettano i Piani e gli indirizzi di settore vigenti.

Per potenziamento di impianti esistenti è da intendersi l'intervento che comporti un aumento della producibilità dell'impianto pari almeno al 15%.

14. IMPIANTI FISSI PER IL RIFORNIMENTO DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE

Rientra in questa tipologia l'installazione di impianti fissi per il rifornimento di gas metano per autotrazione.

Per impianto fisso s'intende l'insieme costituito da: apparecchio di rifornimento, tubo di adduzione del gas e linea elettrica di alimentazione.

Rientrano nelle spese ammissibili a contributo il costo di acquisto dell'apparecchio e i costi relativi alla sua messa in opera.

15. PIANI REGOLATORI DI ILLUMINAZIONE COMUNALI (PRIC)

Rientrano in questa tipologia gli studi relativi alla realizzazione dei Piani regolatori di illuminazione comunali o sovracomunali (di seguito PRIC) di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16.

I PRIC dovranno essere redatti tenendo conto delle prescrizioni della stessa legge provinciale n. 16/07, del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della provincia 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg.) e delle linee guida indicate nel Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'articolo 4 della legge provinciale n. 16/07. In particolare, si ricorda che i PRIC devono comprendere gli impianti di illuminazione esterna sia pubblici che privati, inclusi quelli di illuminazione di impianti ed attività sportive all'aperto, di edifici storici e monumenti, nonché le insegne luminose con superficie illuminata superiore a 10 m².

16. MODIFICA DELL'ALIMENTAZIONE DI AUTOVEICOLI

Rientrano in questa tipologia la modifica a GPL o a metano dell'alimentazione di autoveicoli, intesi unicamente quali "autovetture" o "autoveicoli per trasporto promiscuo di persone/cose" così come definite dal nuovo Codice della Strada.

La modifica dell'alimentazione può essere effettuata sia prima che dopo l'immatricolazione dell'autoveicolo.

L'autoveicolo deve essere intestato al beneficiario del contributo, giusto atto trascritto al Pubblico Registro Automobilistico e non essere soggetto a fermo amministrativo.

4. SPESE AMMISSIBILI

4.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Le iniziative agevolate devono:

- a) risultare incluse nelle tipologie ammissibili previste al punto 3;
- b) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione alla destinazione prevista dal soggetto richiedente;
- c) nel caso di soggetti privati o enti pubblici (punto 2, comma 1, lettere a e b) riferirsi a beni di proprietà del soggetto o dei soggetti richiedenti il contributo o sui quali il soggetto o i soggetti richiedenti dispongano di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione);
- d) nel caso di imprese (punto 2, comma 1, lettera c), riferirsi a beni di proprietà o rientranti nella disponibilità dell'impresa;
- e) nel caso di condomini, riferirsi alle parti comuni del condominio;
- f) nel caso di E.S.Co. o E.S.P.Co., riferirsi a beni di proprietà dei soggetti clienti (privati o pubblici) con i quali è stato stipulato il Contratto di rendimento energetico.

2. Non sono considerati razionali gli interventi di risparmio energetico realizzati da singoli soggetti in alternativa ad iniziative collettive pubbliche, o finanziate con risorse pubbliche, già realizzate o il cui completamento sia previsto non oltre l'anno successivo a quello della domanda, alle quali il soggetto potrebbe collegarsi.

3. Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 4, le condizioni di cui al comma 1 sono verificate ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo.

4. Per le imprese operanti nel settore edilizio e immobiliare in fase di vendita l'impresa dovrà informare gli acquirenti di beneficiare o di aver beneficiato dei contributi provinciali ai sensi della L.P. 20/2012 e s.m. per la realizzazione dell'immobile oggetto della vendita. Detta informazione dovrà, inoltre, esplicitamente essere riportata nel rogito notarile nel quale l'acquirente/promissorio dovrà, anche, prendere atto dei vincoli imposti dalla legge in merito alla inalienabilità delle strutture fisse installate oggetto del contributo.

5. Non sono ammissibili le spese realizzate in economia dall'impresa con materiali e manodopera propri e gli oneri accessori (quali spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e altri). L'IVA è ammessa soltanto se effettivamente rimasta a carico del soggetto beneficiario.

6. Le spese inerenti le iniziative ammesse a contributo devono essere sostenute dal soggetto beneficiario. Le spese si intendono sostenute dal soggetto o dai soggetti beneficiari quando le fatture di spesa o documenti equipollenti risultano debitamente intestate a tali soggetti. Nel caso di fatture intestate a più soggetti la spesa ammissibile ad agevolazione è riferita alla quota parte della spesa a carico di ciascun soggetto; ove non specificato la quota parte viene forfetariamente calcolata in misura proporzionale al numero di soggetti cointestatari.

7. Per la procedura semplificata di cui al punto 7.1.1, comma 6, lettera a, le fatture attestanti la realizzazione dell'intervento agevolato, o i documenti equipollenti, devono indicare espressamente nell'oggetto la descrizione puntuale dell'intervento, pena il non accoglimento della relativa spesa.

8. Non sono in ogni caso ammesse ad agevolazione le spese:

- a) relative all'acquisto di terreni ed edifici;
- b) relative ad iniziative realizzate o destinate fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento. Nel caso di veicoli, ai fini del rispetto di tale disposizione si fa riferimento alla residenza del soggetto beneficiario, o di tutti i soggetti qualora vi sia cointestazione della proprietà nel caso di persone fisiche, alla sede in Provincia di Trento se trattasi di enti pubblici o loro enti strumentali o enti di cui al punto 2, comma 1, lettera a) o all'iscrizione nel Registro Imprese della Provincia di Trento nel caso degli altri soggetti di cui al punto 2, comma 1;
- c) spese realizzate tramite operazioni di leasing;
- d) beni sostitutivi di beni agevolati, nel periodo di vigenza dei vincoli di destinazione di cui al punto 6.1.1, comma 1.

9. Le opere e gli impianti possono essere agevolati a condizione che siano stati realizzati nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti. Detta condizione deve sussistere al momento della presentazione della documentazione per l'erogazione dell'agevolazione.

10. Le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) sono ammissibili nella misura massima dell'8% delle altre spese ammesse relative ad investimenti immobiliari e comunque entro i limiti di spesa massimi fissati dalle schede.

11. Nelle schede tecniche allegate sono riportate le eventuali condizioni specifiche richieste per ciascuna tipologia di iniziativa.

4.2 DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

1. Nelle schede tecniche allegate per le tipologie di iniziative relative alla realizzazione di opere o impianti sono riportati i parametri tecnico/economici per la determinazione della spesa ammissibile in funzione delle caratteristiche dell'iniziativa stessa.

2. Le schede tecniche possono individuare inoltre il limite minimo e massimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa.

3. In ogni caso non possono accedere agli aiuti previsti dalle presenti disposizioni iniziative con spesa di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00.

4. Per le imprese che esprimono la scelta di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria) la spesa ammissibile è determinata con riferimento ai sovraccosti necessari alla realizzazione dell'iniziativa rispetto ad un investimento di riferimento senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. In particolare i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l'investimento alla situazione controfattuale in assenza di aiuti di Stato. Lo scenario controfattuale deve basarsi su un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico che comporti un livello inferiore di protezione ambientale (corrispondente a quello previsto dalle eventuali norme comunitarie obbligatorie, ove esistenti) e che sarebbe verosimilmente realizzato in assenza di aiuti («investimento di riferimento»). Per investimento paragonabile dal punto di vista tecnico si intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e tutte le altre caratteristiche tecniche

(eccetto quelle direttamente connesse all'investimento supplementare per il risparmio energetico). Inoltre, dal punto di vista commerciale, tale investimento di riferimento deve essere un'alternativa credibile all'investimento in esame.

5. INCENTIVI

5.1 MISURE DI CONTRIBUTO

5.1.1 Disposizioni generali

1. Nelle schede tecniche allegate per ciascuna tipologia di iniziativa è indicata la misura di contributo in conto capitale sulle spese ritenute ammissibili.

5.1.2 Contributi alle imprese

1. Alle imprese il contributo in conto capitale determinato secondo le disposizioni di cui al punto 5.1.1 è accordato nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis»).

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 per i contributi accordati alle imprese dell'edilizia e del settore immobiliare in relazione ad immobili destinati alla vendita, in alternativa al contributo di cui al comma 1 le imprese possono richiedere limitatamente alle iniziative proposte in procedura valutativa di cui al punto 7.1.1, comma 6, lettera b), la concessione di un contributo in conto capitale ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria) calcolato sui sovraccosti come individuati ai sensi del punto 4.2, comma 4.

3. I contributi alle imprese dell'edilizia e del settore immobiliare in relazione ad opere o impianti realizzati su immobili destinati alla vendita sono concessi esclusivamente nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis»).

5.1.3 Contributi alle E.S.Co. / E.S.P.Co.

1. In presenza di contratti di rendimento energetico stipulati per conto di soggetti privati o imprese, le E.S.Co. possono beneficiare dei contributi con le regole previste dalle presenti disposizioni nella stessa misura e con gli stessi criteri e limitazioni – compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità - riservati ai clienti privati o imprese che avessero presentato loro medesima domanda di contributo, purché il contratto di rendimento energetico E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici.

2. In presenza di contratti di rendimento energetico stipulati per conto di soggetti pubblici, le E.S.Co. possono beneficiare dei contributi con le regole previste dalle presenti disposizioni nella stessa misura e con gli stessi criteri e limitazioni – compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità - riservati ai clienti pubblici che avessero presentato loro medesima domanda di contributo, purché il contratto di rendimento energetico E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici.

3. La E.S.P.Co. può beneficiare dei contributi purché le fatture emesse evidenzino in modo esplicito l'importo dello sconto praticato dalla E.S.P.Co. stessa al cliente pari al contributo che quest'ultimo avrebbe percepito qualora lo avesse chiesto come soggetto beneficiario individuale.

5.2 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, i contributi sono corrisposti in un'unica soluzione.

2. La liquidazione dei contributi a favore degli enti locali, è disposta in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839 di data 3 dicembre 2004 e dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., per la parte compatibile con l'iniziativa agevolata.

3. Per iniziative congiunte realizzate da più enti pubblici o per conto di più enti pubblici i contributi possono essere erogati in più tranches, in relazione al completamento delle singole iniziative agevolate, sulla base del livello di realizzazione raggiunto oltre che delle misure e dei limiti di ammissibilità previsti dalle presenti disposizioni.

4. I contributi sono erogati ad avvenuta presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione dell'iniziativa agevolata.

5. La Giunta provinciale in relazione all'andamento delle risorse finanziarie può rideterminare le modalità di corresponsione dei contributi stabilendo eventualmente la corresponsione in rate annuali costanti tali da assicurare l'equivalenza finanziaria con i contributi in unica soluzione.

6. OBBLIGHI, DINIEGHI, REVOCHE E VIGILANZA

6.1 OBBLIGHI

6.1.1 Obblighi di destinazione

1. Nelle schede tecniche per le iniziative che prevedono la realizzazione di opere, l'installazione di impianti o l'acquisto di beni è stabilita la durata del vincolo di destinazione dell'intervento realizzato.

2. La durata di cui al comma 1 decorre dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell'ultima fattura ammessa ad agevolazione.

3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, qualora il beneficiario del contributo sia un'impresa, una E.S.Co. o una E.S.P.Co., costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1, il fallimento e la cessazione dell'attività anche in dipendenza di procedure concorsuali.

4. Non costituiscono violazioni dell'obbligo di cui al comma 1 il trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà o della disponibilità dei beni oggetto di agevolazione ad altro soggetto a condizione che chi subentra mantenga la destinazione prevista. Nel caso di E.S.Co. o E.S.P.Co. il bene deve rimanere di proprietà o nella disponibilità dei soggetti clienti.

5. La sostituzione di beni agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1

purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il nuovo bene presenti le medesime caratteristiche che hanno consentito l'agevolazione del bene originario;
- b) la sostituzione avvenga non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato;
- c) relativamente al nuovo bene non siano richieste altre agevolazioni incompatibili secondo le disposizioni di cui al punto 6.1.2;
- d) il nuovo bene è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

6. Può essere richiesta la sospensione del vincolo di destinazione per un periodo non superiore ad un anno; in tale caso i termini di cui al comma 1 sono prolungati del periodo di sospensione. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale delle attività imprenditoriali.

7. I veicoli trasformati con i benefici previsti dalle presenti disposizioni non possono essere alienati, né può essere disinstallato il relativo impianto a gpl o metano per l'intera durata del vincolo di destinazione indicato nella relativa scheda; la demolizione del veicolo presso un centro di raccolta autorizzato avvenuta nei termini di durata del vincolo e debitamente documentata non costituisce violazione del vincolo di cui al presente punto.

6.1.2 *Divieto di cumulo*

1. Fatte salve specifiche disposizioni indicate nelle schede tecniche allegate ed a quanto indicato al comma 4, i contributi di cui alle presenti disposizioni non sono cumulabili relativamente alle medesime spese con qualsiasi altro strumento di incentivazione previsto dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Provincia autonoma di Trento o da altri Enti locali come, ad esempio, i certificati verdi, la tariffa omnicomprensiva, le detrazioni fiscali del 36% (di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.), del 55% (art. 16-bis del T.U.I.R. di cui al DPR n. 917/1986, come introdotto dall'articolo 4 del decreto legge n. 201/2011) e del 65% (decreto legge n. 63/2013), ad eccezione di quanto disposto all'articolo 6, comma 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 per gli impianti alimentati da biomasse da filiera.

2. I contributi di cui alle presenti disposizioni non sono cumulabili con le misure di incentivazione degli edifici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, come stabiliti nell'Allegato 2 – Incrementi volumetrici – della deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010, in attuazione delle leggi provinciali 4 marzo 2008, n. 1 e 3 marzo 2010, n. 4.

3. Nel caso in cui il cumulo di agevolazioni si realizzi solo su una quota dell'iniziativa è ammissibile al contributo previsto dalle presenti disposizioni la quota di spesa che non beneficia di cumulo.

4. I contributi di cui alle presenti disposizioni possono essere cumulati con i certificati bianchi (titoli derivanti dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto Leg.vo n. 79/1999, nonché dell'articolo 16, comma 4, del decreto Leg.vo n. 164/2000). Relativamente ai soggetti pubblici, è ammesso il cumulo dei contributi di cui alle presenti disposizioni con i benefici del fondo Kyoto nelle misure e nei

limiti previsti dalla specifica normativa nazionale.

5. Per le imprese sono in ogni caso fatte salve le regole comunitarie sul cumulo degli aiuti di Stato.

6.1.3 Altri obblighi

1. Il soggetto beneficiario del contributo deve impegnarsi a rispettare i seguenti ulteriori obblighi:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dalle presenti disposizioni e dall'atto di concessione dell'agevolazione;
- b) tempestiva comunicazione all'organismo istruttore di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

2. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di fornire l'originale o la copia autentica della documentazione prevista in copia semplice dalle presenti disposizioni, a richiesta dell'organismo istruttore.

3. Gli edifici oggetto di contributo provinciale devono ottenere il certificato di agibilità nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge urbanistica provinciale e dalla relativa regolamentazione di attuazione.

4. Nel caso per le imprese siano richiesti contributi a titolo di "de minimis", il soggetto richiedente è obbligato a comunicare, successivamente alla presentazione della domanda e fino alla concessione, eventuali importi a titolo di "de minimis" di cui ha beneficiato fino alla data di concessione.

5. Per gli interventi oggetto di domanda di contributo in procedura semplificata di cui al punto 7.1.1, comma 6, lettera a), i beneficiari (E.S.Co. ed E.S.P.Co. escluse) si impegnano a cedere alla Provincia il diritto a chiedere all' Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) l'emissione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) che si rendessero eventualmente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi soggetti al contributo. Nel caso di interventi rientranti nella procedura valutativa il beneficiario, all'atto della presentazione della domanda, può scegliere se cedere o meno alla Provincia il diritto a richiedere i TEE.

6.2 DINIEGHI E REVOCHE

1. Il mancato rispetto dei vincoli di destinazione previsti dal punto 6.1.1, commi 1, 2 e 3, comporta:

- a) la revoca totale dei contributi quando l'inadempimento avviene prima che siano passati tre anni dalla data di decorrenza del vincolo;
- b) la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine quinquennale quando l'inadempimento avviene decorsi tre anni.

2. Nel caso non siano rispettate le condizioni previste dal punto 6.1.1, comma 4, relativamente a tutti o ad una parte dei beni agevolati è disposta la revoca dei contributi secondo le disposizioni del comma 1 con riferimento rispettivamente all'intero contributo o alla quota proporzionale dello stesso.

3. Nel caso di sostituzione dei beni mobili senza il rispetto delle condizioni di cui al punto 6.1.1, comma 5, si applicano i provvedimenti di cui al comma 1. Tuttavia se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del

bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la revoca del contributo riferito alla differenza di prezzo.

4. Qualora dal mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 6.1.3 comma 1, lettera b), derivi una violazione degli obblighi di destinazione previsti dal punto 6.1.1 sono disposti i provvedimenti di revoca o di diniego dei contributi previsti dai relativi commi.

5. Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti 6.1.2 e 6.1.3, commi 1, lettera a), 2 e 3, i relativi contributi sono totalmente revocati.

6. Qualora dopo la concessione del contributo emerga che il soggetto beneficiario impresa abbia beneficiato di importi a titolo di "de minimis" non spettanti, il contributo è conseguentemente rideterminato.

7. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione. Nel caso sia verificata la non veridicità delle dichiarazioni di cui al punto 6.1.3, comma 1, lettere a) e b), è disposto il provvedimento di revoca dei contributi concessi o di diniego delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.

8. Fatta salva la possibilità di classificare l'intervento in una diversa tipologia di iniziativa, il mancato rispetto in sede di rendicontazione delle spese o nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione di cui al punto 6.1.1., comma 1, delle condizioni previste dalle schede tecniche allegate per l'attribuzione di determinate misure di agevolazione comporta, a seconda del caso, la rideterminazione o la revoca dei contributi concessi.

9. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

6.3 PROCEDURE DI VIGILANZA

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato dalla struttura competente all'istruttoria. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l'ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.

3. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle presenti disposizioni entro sei mesi dalla contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 6.2.

7. PROCEDURE

7.1 PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

7.1.1 Disposizioni generali

1. La domanda per ottenere la concessione degli incentivi previsti dalle presenti disposizioni è presentata alla struttura provinciale competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, nel periodo di validità fissato dalla Giunta provinciale.

2. Ciascuna domanda deve riguardare un'unica tipologia di iniziativa di cui al punto 3; è consentita la presentazione di domande relative a più tipologie di iniziative soltanto nel caso di interventi complessi da documentare attraverso una specifica ripartizione delle spese per ciascuna tipologia.

3. Fatto salvo quanto riportato al comma 2, è consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sulle presenti disposizioni, relativa al medesimo immobile, in ciascun anno solare. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

4. Nei casi di modificazioni soggettive intervenute prima del provvedimento di concessione è ammesso il subentro di un nuovo soggetto a condizione che sia presentata la documentazione prevista al punto 8.3.

5. Non è consentita la presentazione di domande integrative delle spese previste.

6. Le domande sono presentate ed esaminate secondo due tipi di procedure:

- a) procedura semplificata;
- b) procedura valutativa.

7. Per l'eventuale conversione in euro degli importi relativi a spese previste in valuta estera sono utilizzate le quotazioni rilevate ai sensi dei commi 5 e 5 bis dell'articolo 4 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, divulgate al mercato dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 5 ter del medesimo articolo e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel giorno in cui è stata presentata la domanda. Per la determinazione della spesa ammissibile in relazione a spese sostenute si fa riferimento alle quotazioni rilevate nel giorno in cui è stato emesso il documento di spesa presentato in valuta estera.

7.1.2 *Presentazione ed istruttoria di domande in procedura semplificata*

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, sono esaminate con procedura semplificata le domande di importo fino ad euro 50.000,00 relative a spese sostenute fino alla data di presentazione purché non prima dell'anno solare precedente a quello di presentazione. Sono escluse dall'esame con procedura semplificata le domande relative a:

- a) iniziative innovative di cui al punto 3, comma 1, paragrafo 2;
- b) reti energetiche di cui al punto 3, comma 1, paragrafo 3;
- c) edifici sostenibili e a basso consumo di cui al punto 3, comma 1, paragrafo 4;
- d) cogenerazione ad alto rendimento di cui al punto 3, comma 1, paragrafo 12;
- e) iniziative comprendenti opere edili;
- f) interventi realizzati da parte di E.S.Co e di E.S.P.Co.

2. In prima applicazione delle presenti disposizioni, per l'anno 2013 è consentita la presentazione di domande in procedura semplificata anche relativamente ad interventi avviati nel periodo dal 1° gennaio 2012 fino al giorno antecedente la data di decorrenza della nuova disciplina per il 2013 e conclusi (data di fine lavori compresa) nel periodo dal 1° gennaio 2012 fino alla data di chiusura del termine per la presentazione delle domande per l'anno 2013 o avviati e conclusi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il giorno antecedente la data di entrata in vigore delle disposizioni allegate; a tali domande si applicano i criteri di ammissibilità fissati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2942 e 2943 del 30 dicembre 2011 e contenuti nel bando energia 2012 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1092 del 1 giugno 2012.

3. In luogo della domanda in procedura semplificata di cui al comma 1, gli enti pubblici e loro enti strumentali, le imprese, le E.S.Co. e le E.S.P.Co., possono presentare domanda esaminata secondo la procedura valutativa di cui al punto 7.1.3 purché inerente a spese ancora da sostenere al momento di presentazione della domanda stessa. I contributi alle imprese sono concessi sulla base della procedura semplificata soltanto a titolo di "de minimis".

4. Annualmente la Giunta provinciale individua le risorse destinate alle domande presentate in procedura semplificata effettuando eventualmente una ripartizione delle risorse stesse in budget destinati a differenti tipologie di iniziative.

5. Le domande secondo la procedura semplificata sono presentate secondo le seguenti modalità:

- a) FASE DI PRENOTAZIONE: nel periodo di validità per la presentazione delle domande individuato annualmente dalla Giunta provinciale ai sensi del punto 7.1.1, comma 1, i soggetti interessati potranno inoltrare al contact-center individuato richiesta telefonica di prenotazione di un appuntamento per la presentazione della domanda, indicando gli elementi relativi alla tipologia di intervento richiesto. Al momento della prenotazione la documentazione relativa alle spese sulle quali viene richiesta l'agevolazione prevista dal punto 8.1 deve essere già stata

emessa. I riferimenti del contact-center (recapiti telefonici ed orari per l'effettuazione della prenotazione degli appuntamenti) saranno pubblicati sul sito istituzionale della struttura provinciale competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative.

b) FISSAZIONE DELL'APPUNTAMENTO: il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a) e la disponibilità di risorse nel budget o nei budget cui l'intervento si riferisce permette al contact-center di fissare e comunicare la data di appuntamento. Nel caso di insufficienza del budget di riferimento o qualora la documentazione di spesa non risulti ancora emessa la prenotazione non risulta valida e non può essere fissato l'appuntamento. L'appuntamento è fissato dal contact-center nel rispetto dell'ordine cronologico della prenotazione. Il contact-center fissa la data e l'ora dell'appuntamento e lo sportello presso il quale l'interessato dovrà rivolgersi: a seconda della tipologia di intervento e delle disponibilità gli appuntamenti potranno essere fissati presso la struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative o presso gli sportelli di assistenza e informazione al pubblico della Provincia autonoma di Trento.

c) APPUNTAMENTO: all'appuntamento il soggetto richiedente deve presentarsi munito di:

1. un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2. documentazione completa delle spese sostenute, prevista dal punto 8.1;
3. le marche da bollo necessarie alla presentazione della domanda.

L'eventuale delega deve essere presentata dal soggetto delegato, in forma scritta, secondo il fac-simile predisposto dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, con allegato il documento di riconoscimento del soggetto richiedente.

Al momento dell'appuntamento il pagamento delle spese per le quali viene richiesta l'agevolazione deve essere già stato effettuato.

La prenotazione risulta annullata e dovrà essere eventualmente riproposta da parte del richiedente nei seguenti casi:

- a) la mancata presentazione all'appuntamento; un ritardo superiore ai 30 minuti costituisce mancata presentazione all'appuntamento;
- b) mancata presentazione della documentazione necessaria indicata al punto 8.1;
- c) emissione della documentazione di spesa successivamente alla data di prenotazione o mancato pagamento delle spese entro la data di appuntamento.

All'appuntamento, l'incaricato accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione presentata, il rispetto delle disposizioni per poter accedere alla procedura semplificata e verifica l'ammissibilità delle spese. In presenza della regolare documentazione e delle altre condizioni previste dalle presenti disposizioni, l'incaricato provvede all'inserimento nel sistema informatico dei dati del soggetto richiedente e degli elementi necessari per l'individuazione del contributo

spettante, stampando il modello di domanda che dovrà essere firmato dall'interessato e regolarizzato di fini dell'imposta di bollo.

- d) CONCESSIONE E EROGAZIONE: l'organismo istruttore, prima della concessione, procede ad una verifica a campione nell'ambito del dieci per cento delle richieste pervenute; sulla base delle risultanze del controllo e degli elementi inseriti nel sistema informatico secondo l'ordine cronologico degli appuntamenti è disposta la concessione e l'erogazione dei contributi. La concessione è disposta entro 60 giorni dalla data dell'appuntamento salvo le eventuali sospensioni dovute alla necessità di verifica delle spese o dei dati e degli elementi inseriti nel sistema.

7.1.3 *Presentazione ed istruttoria delle domande in procedura valutativa*

1. Le domande presentate ed esaminate in procedura valutativa sono inoltrate secondo le disposizioni di cui al punto 7.1.1 presso la struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative dal 1° febbraio al 31 ottobre di ogni anno.

2. Le domande devono essere presentate con una delle seguenti modalità:

- a) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'organismo istruttore (con l'obbligo per le imprese di utilizzare tale modalità);
- b) consegna a mano direttamente all'organismo istruttore, anche per il tramite degli sportelli periferici dell'Amministrazione provinciale;
- c) spedizione tramite ufficio postale con raccomandata;
- d) invio tramite fax.

3. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1278 del 22 giugno 2012 ed eventuali successive modificazioni.

4. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica certificata o secondo le modalità indicate al comma 2, lettere c) e d), la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio.

5. Nelle domande in procedura valutativa possono essere inserite soltanto spese da sostenere dopo la presentazione della domanda.

6. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

7. La struttura competente all'istruttoria predispone un parere tecnico-amministrativo concernente:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) la congruità tecnico-amministrativa della spesa;
- c) l'entità del contributo spettante.

8. Per la valutazione della congruità tecnico-amministrativa della spesa nel parere tecnico-amministrativo si deve tenere conto:

- a) dei limiti fissati per ogni tipologia di iniziativa indicati nelle schede allegare;

- b) nel caso di opere o di impianti per le quali non siano fissati i limiti di cui alla lettera a), di un limite massimo di spesa ammissibile per ogni voce di costo fissato nel valore, ridotto del 15%, indicato nell'Elenco prezzi approvato tempo per tempo con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26; è comunque fatta salva la possibilità con adeguata motivazione di prescindere dalla riduzione del 15% nel caso di oggettiva maggiore onerosità degli interventi proposti;
- c) negli altri casi, dei preventivi di spesa allegati alla domanda di agevolazione.

9. Le domande istruite positivamente per le quali non risulta possibile procedere alla concessione del relativo contributo per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

10. I procedimenti derivanti dall'applicazione di queste disposizioni si concludono nei termini stabiliti dall'apposita deliberazione della Giunta provinciale, adottata in attuazione dell'articolo 3, comma 2 bis e dell'articolo 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

11. Con comunicazione all'interessato e nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa i termini di procedimento sono sospesi per:

- a) l'acquisizione della documentazione prevista al punto 8.2.1, commi 3 e 4;
- b) l'eventuale acquisizione di atti di altre strutture o amministrazioni, ove previsti.

12. Nel caso non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie, i procedimenti di cui al comma 10 sono conclusi con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza delle risorse. Qualora successivamente alla comunicazione si rendano disponibili le risorse per la concessione, anche nell'ipotesi di cui al comma 9, è avviato d'ufficio un nuovo procedimento.

7.2 TERMINI DI REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E MODIFICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI

7.2.1 Termini in procedura semplificata

1. Ai sensi del punto 7.1.2 delle presenti disposizioni le spese ammissibili di cui al punto 4.2 sono quelle sostenute fino al giorno precedente quello di prenotazione dell'appuntamento ma non prima dell'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

2. Le spese si intendono sostenute alla data riportata dai documenti indicati al punto 8.1, comma 1, lettera f; il pagamento deve essere effettuato entro la data dell'appuntamento.

3. Per l'anno 2013 sono fatte salve le disposizioni di cui al punto 7.1.2, comma 2.

7.2.2 Termini in procedura valutativa

1. Le iniziative si intendono avviate prendendo a riferimento il giorno dell'emissione della fattura di spesa o documento equipollente, o, nel caso di più fatture o documenti equipollenti, della prima fattura o del primo documento. Per le opere edilizie, nel caso l'intervento per il quale viene richiesta l'agevolazione costituisca una quota parte di un intervento edilizio più complesso, la cui data di inizio lavori è anteriore alla data di presentazione della domanda, la data di avvio delle iniziative agevolate si desume dalla relazione firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, nella quale sono puntualmente descritti e quantificati le opere e/o gli impianti già realizzati nonché da idonea documentazione fotografica dello stato delle opere, dalla quale sia rilevabile la data.

2. Non è ammissibile a contributo documentazione attestante le spese sostenute inerenti la realizzazione delle iniziative previste al comma 1, recante data anteriore alla data di presentazione della domanda.

3. Le iniziative agevolate ai sensi delle presenti disposizioni devono essere completate non oltre l'anno successivo a quello di concessione, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore a due anni.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, per il rispetto dei termini di completamento di cui al comma 3 si fa riferimento alle date risultanti dalla fattura di spesa o documento equipollente, o, nel caso di più fatture o documenti equipollenti, dall'ultima fattura o dall'ultimo documento.

5. Le spese attestate da documentazione di data posteriore al termine di completamento di cui al comma 3 non sono ammissibili a contributo.

6. La documentazione prevista al punto 8.2.3, deve essere presentata entro il termine di rendicontazione fissato in un anno dal termine di completamento dell'iniziativa indicato al comma 3, fatta salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore ad un anno.

7. Relativamente alle domande per l'ottenimento della proroga dei termini di completamento e rendicontazione indicati ai commi 3 e 6, se non è comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda stessa, il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento.

8. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 3 e 6 comporta a seconda dei casi rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo concesso.

9. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 4 sono verificate anche in sede di liquidazione del contributo, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente documentata.

7.2.3 Variazioni dei programmi di investimento

1. In sede di rendicontazione delle spese sostenute sono ammesse soltanto le variazioni del programma di investimento previsto nella domanda di contributo che sono indicate nel presente punto.

2. È sempre ammessa la sostituzione dei beni originariamente indicati con altri, purché non vengano alterate le finalità del progetto. La rinuncia ad una parte dell'investimento comporta la rideterminazione del

contributo spettante in ragione della minore spesa prevista.

3. La modifica al piano degli investimenti deve essere conforme alle presenti disposizioni in merito a spese ammissibili ad agevolazione e limiti di spesa ammissibile; sono comunque fatte salve le valutazioni di congruità ed ammissibilità della spesa effettuate dall'organismo istruttore.

4. In fase istruttoria, l'organismo istruttore può apportare le necessarie modifiche al piano indicato dall'impresa, d'intesa con questa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente punto.

8. DOCUMENTAZIONE

8.1 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA

1. All'atto dell'appuntamento per la presentazione della domanda in procedura semplificata di cui al punto 7.1.2 è necessario presentare:

- a) un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) le marche da bollo necessarie alla presentazione della domanda;
- c) la scheda amministrativa relativa ai dati del soggetto richiedente compilata secondo lo schema predisposto dalla struttura competente, attestante tra l'altro:
 1. l'individuazione del soggetto richiedente e, nel caso di imprese, la sede legale e le unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo;
 2. il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle presenti disposizioni per l'ammissibilità ad agevolazione;
 3. l'identificazione dell'immobile o del veicolo oggetto di intervento e il relativo titolo di proprietà/disponibilità;
 4. l'elenco delle spese per le quali si chiede l'agevolazione;
 5. per le imprese, dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
 6. per le imprese, nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti "de minimis", l'importo di tali aiuti ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;
 7. di essere a conoscenza della disciplina prevista dalle presenti disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi;
 8. l'impegno alla cessione irrevocabile alla Provincia autonoma di Trento dei Titoli di efficienza energetica (TEE) ed al rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione dei contributi.
- d) la scheda descrittiva dell'intervento realizzato compilata secondo lo schema predisposto dalla struttura competente;
- e) gli eventuali ulteriori certificati/dichiarazioni/attestazioni richiesti dalle schede di cui alle lettere c) e d);
- f) la copia delle fatture di spesa o documenti equipollenti unitamente alla copia delle relative quietanze;
- g) nel caso di enti locali, per gli interventi agevolati ad esclusione dei veicoli, ulteriore documentazione prevista al punto 3 e) dell'Allegato alla

deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni, in quanto compatibile con l'iniziativa agevolata;

h) in aggiunta alla precedente documentazione, per specifiche iniziative, è necessario presentare:

h.1 nel caso di acquisto di autoveicoli, copia semplice della carta di circolazione;

h.2 gli eventuali ulteriori certificati/dichiarazioni/attestazioni richiesti dalle schede tecniche.

i) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal soggetto richiedente, se persona fisica, o dal legale rappresentante dell'ente/titolare dell'impresa per gli altri casi, secondo lo schema predisposto dalla struttura provinciale competente, in cui si attesta:

1. nel caso di imprese, di non avere in corso procedure concorsuali;

2. di non avere presentato altre domande di contributo per le medesime spese oggetto della richiesta;

3. che gli interventi per i quali si chiede il contributo sono state realizzati in conformità alle autorizzazioni amministrative necessarie per la destinazione prevista;

4. nel caso di imprese, l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;

5. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;

2. Ad avvenuta verifica della documentazione di cui al comma 1 presentata il responsabile incaricato sottopone alla firma del richiedente la seguente documentazione:

a) domanda secondo lo schema approvato dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, da regolarizzare ai sensi della normativa sull'imposta di bollo;

3. La mancata presentazione all'appuntamento della documentazione di cui al comma 1 comporta l'impossibilità di redigere la domanda di cui al comma 2 e il conseguente annullamento della prenotazione prevista dal punto 7.1.2.

8.2 DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE IN PROCEDURA VALUTATIVA

8.2.1 Documentazione per la presentazione della domanda

1. Le domande in procedura valutativa di cui al punto 7.1.3 sono presentate secondo il modello approvato dalla struttura competente in materia di incentivi per il risparmio energetico e per lo sviluppo delle fonti energetiche alternative, da regolarizzare ai sensi della normativa sull'imposta di bollo, a cui è necessario allegare, fatto salvo quanto stabilito al comma 2:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, resa dal soggetto richiedente, se persona fisica, o dal legale rappresentante dell'ente/titolare dell'impresa per gli altri casi, attestante:

1. nel caso di imprese, di non avere in corso procedure concorsuali;

2. di non avere presentato altre domande di contributo per le medesime spese oggetto della richiesta;
 3. nel caso di imprese, l'eventuale percezione e restituzione di aiuti dichiarati illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea;
 4. nel caso di domande i cui proponenti siano persone minori, che il giudice tutelare ha concesso l'autorizzazione a presentare domanda di contributo e ad incassare eventuali agevolazioni;
- b) la scheda amministrativa relativa ai dati del soggetto richiedente secondo lo schema predisposto dalla struttura competente, attestante tra l'altro:
1. l'individuazione del soggetto richiedente e, nel caso di imprese, la sede legale e le unità operativa/locale e attività a cui sono destinati i beni oggetto della domanda di contributo;
 2. il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle presenti disposizioni per l'ammissibilità ad agevolazione;
 3. l'identificazione dell'immobile o del veicolo oggetto di intervento e il relativo titolo di proprietà/disponibilità;
 4. per le imprese, dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
 5. per le imprese, nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti "de minimis", l'importo di tali aiuti ricevuti nell'anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;
 6. di essere a conoscenza della disciplina prevista dalle presenti disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi;
 7. l'impegno al rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione dei contributi e l'eventuale impegno alla cessione irrevocabile alla Provincia autonoma di Trento dei Titoli di efficienza energetica (TEE).
- c) la scheda descrittiva dell'intervento previsto, secondo lo schema predisposto dalla struttura competente;
- d) la seguente documentazione relativa alle spese programmate:
- d.1 investimenti mobiliari ed impianti non compresi in altri investimenti immobiliari
copia semplice dei preventivi delle spese programmate;
 - d.2 opere edilizie, eventualmente comprensive degli impianti immobiliari
progetto preliminare completo di relazione tecnica e di piante, sezioni ed eventuali prospetti e planimetria, firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale nonché copia semplice dell'eventuale piano di casa materialmente divisa;
 - d.3 studi, piani ecc.
la documentazione indicata sulle rispettive schede;
- e) nel caso di opere edilizie la cui data di inizio lavori è anteriore alla data di presentazione della domanda, relazione firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, nella quale si attesta che l'intervento oggetto di richiesta di agevolazione non è ancora avviato alla data di presentazione della domanda ovvero, se avviato, nella quale sono puntualmente descritti e quantificati le opere e/o gli impianti già realizzati nonché idonea documentazione fotografica dello stato delle opere, dalla quale sia rilevabile la data.

2. Nel caso la domanda sia presentata da enti locali, la documentazione da allegare alla domanda di cui al comma 1 è quella prevista al punto A) 1. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni in quanto compatibile con l'iniziativa agevolata.

3. All'atto della domanda di agevolazione la grande impresa deve presentare una relazione attestante almeno uno dei requisiti di cui al punto 2, comma 5, attraverso un'analisi controfattuale fra due situazioni caratterizzate rispettivamente dalla presenza e dall'assenza del contributo richiesto; i contenuti della relazione devono risultare da uno studio di fattibilità che contenga un'analisi credibile dell'effetto di incentivazione.

4. In relazione alla verifica della compatibilità dell'investimento con le iniziative agevolate previste al punto 3 o dell'ammissibilità della spesa, l'organismo istruttore può richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa non superiore a tre mesi.

5. La presentazione della domanda priva della documentazione prevista ai commi 1 e 2, comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

6. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 3 e 4, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta, a seconda del caso, l'inammissibilità della domanda o delle spese.

8.2.2 Ulteriore documentazione per la concessione dei contributi

1. Nel caso di domande relative ad opere edilizie, al completamento dell'istruttoria al fine dell'assunzione del provvedimento di concessione è richiesta la presentazione degli estremi del titolo abilitativo necessario ai sensi della legge urbanistica per la realizzazione delle iniziative oggetto della domanda di contributo.

2. Nel caso la domanda sia presentata da enti locali, al fine dell'assunzione del provvedimento di concessione è richiesta la presentazione della documentazione prevista al punto A) 2. dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni in quanto compatibile con l'iniziativa agevolata.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere inoltrata all'organismo istruttore entro il termine massimo di un anno dalla data di ricezione della richiesta; in caso di mancata presentazione nel termine fissato, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di tre mesi, decorso inutilmente il quale è disposta la non ammissibilità delle relative spese. In tutti i casi i termini di procedimento rimangono, nel frattempo, sospesi.

8.2.3 Documentazione per l'erogazione dei contributi

1. Per ottenere l'erogazione dei contributi deve essere presentata

la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata, fatto salvo quanto disposto al comma 2:

- a) Investimenti mobiliari, impianti realizzati non unitamente ad altri investimenti immobiliari
- a.1 elenco riepilogativo dei documenti di spesa per i quali è richiesta l'erogazione del contributo, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente. Qualora il numero di documenti di spesa sia superiore a 10 è necessario che detto elenco sia trasmesso nel formato elettronico richiesto dall'organismo istruttore;
 - a.2 copia semplice delle fatture di acquisto o documenti equipollenti;
 - a.3 in aggiunta alla precedente documentazione, per specifiche iniziative, è necessario presentare:
 - a.3.a nel caso di acquisto di autoveicoli, copia semplice della carta di circolazione;
 - a.3.b gli eventuali ulteriori certificati/dichiarazioni/attestazioni richiesti dalle schede;
- b) Opere edilizie, eventualmente comprensive di impianti immobiliari
- b.1 se diversi da quelli allegati alla domanda di contributo, progetti rispondenti allo stato reale firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale;
 - b.2 indicazione degli estremi del titolo abilitativo e di tutte le successive varianti, rilasciati ai sensi della legge urbanistica, se non già presentati ai fini della concessione del contributo;
 - b.3 copia semplice della dichiarazione di inizio lavori e della dichiarazione di fine lavori presentate al Comune. La copia semplice della dichiarazione di fine lavori presentata al Comune può essere sostituita da una dichiarazione a firma del direttore dei lavori;
 - b.4 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal soggetto richiedente, se persona fisica, o dal legale rappresentante dell'ente/titolare dell'impresa per gli altri casi, attestante che:
 - 1. nel caso di imprese, le attività del soggetto beneficiario del contributo sono compatibili con le norme urbanistiche previste per l'area su cui insiste l'immobile oggetto delle opere edilizie per le quali si chiede l'erogazione del contributo;
 - 2. le opere edilizie per le quali si chiede l'erogazione del contributo sono state realizzate in conformità alle autorizzazioni amministrative necessarie per la destinazione prevista;
 - 3. nel caso di imprese, sono state ottenute le necessarie autorizzazioni amministrative per lo svolgimento delle attività eventualmente previste nell'immobile oggetto delle opere edilizie per le quali si chiede l'erogazione del contributo;
 - 4. è stato effettuato il pagamento delle spese sostenute e documentate per la realizzazione delle opere edilizie per le quali si chiede l'erogazione del contributo;

- b.5 stato finale dei lavori firmato da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, redatto nella forma di computo metrico consuntivo. L'indicazione dei prezzi deve avvenire preferibilmente secondo l'elenco prezzi da applicarsi ai lavori pubblici di interesse provinciale approvato dalla Giunta provinciale;
- b.6 copia semplice delle fatture di acquisto o documenti equipollenti;
- b.7 nel caso di imprese, copia semplice del libro dei beni ammortizzabili dal quale risulti l'imputazione analitica dei costi sostenuti;
- b.8 gli eventuali ulteriori certificati/dichiarazioni/attestazioni richiesti dalle schede.

2. Nel caso il contributo riguardi gli enti locali, la documentazione da presentare ai fini della liquidazione del contributo è quella prevista dall'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni in quanto compatibile con l'iniziativa agevolata.

3. Ciascun documento di spesa di cui alla lettera a.2 del comma 1 di importo fino ad euro 24.000,00 IVA inclusa deve risultare regolarmente quietanzato.

4. Limitatamente a documenti di spesa indicati al comma 2 di importo superiore ad euro 24.000,00, IVA inclusa, la quietanza deve essere dimostrata attraverso documentazione inconfutabile di idonei mezzi di pagamento; non rientrano tra i mezzi di pagamento idonei i contanti, gli assegni bancari e le compensazioni di spesa. Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente comma comporta l'inammissibilità e la deduzione dalla spesa documentata degli importi riferiti a pagamenti avvenuti tramite modalità non idonee o comunque non documentati in maniera inconfutabile.

8.3 DOCUMENTAZIONE PER LE MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

8.3.1 Documentazione per la modifica del soggetto richiedente

1. Qualora, prima del provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 6 mesi dall'evento la seguente documentazione, fatto salvo quanto disposto al comma 2:

- a. domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente;
- b. nel caso di impresa, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;
- c. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle presenti disposizioni per l'ammissibilità ad agevolazione;
- d. il titolo di proprietà/disponibilità dell'immobile o del veicolo oggetto di intervento;
- e. per le imprese, dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell'impresa;
- f. per le imprese, nel caso la domanda riguardi la concessione di aiuti "de

minimis”, l’importo di tali aiuti ricevuti nell’anno di presentazione della domanda e nei due anni precedenti;

- g. dichiarazione di essere a conoscenza della disciplina prevista dalle presenti disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi;
- h. l’impegno al rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione dei contributi e l’eventuale impegno alla cessione irrevocabile alla Provincia autonoma di Trento dei Titoli di efficienza energetica (TEE);
- i. nel caso di enti locali, per gli interventi agevolati ad esclusione dei veicoli, ulteriore documentazione prevista al punto 3 e) dell’Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni.

2. Nel caso di successione a causa di morte è necessario presentare entro 6 mesi dall’evento la seguente documentazione:

- a. domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall’erede delegato alla riscossione;
- c. documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

3. Per indispensabili esigenze istruttorie, l’organismo istruttore potrà richiedere l’aggiornamento della documentazione presentata a corredo della domanda di contributo da parte del soggetto originario, non più attuale in seguito alle modifiche soggettive intervenute, fissando un termine di presentazione non superiore a tre mesi.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l’organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta l’inammissibilità della domanda presentata per l’ottenimento del contributo.

8.3.2 Documentazione per la modifica del soggetto beneficiario

1. Qualora, dopo il provvedimento di concessione, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 6 mesi dall’evento la seguente documentazione, fatto salvo quanto disposto al comma 2:

- a. domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente;
- b. nel caso di impresa, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell’impresa subentrante, attestante che il soggetto subentrante non ha in corso procedure concorsuali;
- c. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle presenti disposizioni per l’ammissibilità ad agevolazione;
- d. il titolo di proprietà/disponibilità dell’immobile o del veicolo oggetto di intervento;
- g. dichiarazione di essere a conoscenza della disciplina prevista dalle presenti disposizioni in materia di cumulabilità degli incentivi;

- h. l'impegno al rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione dei contributi e l'eventuale impegno alla cessione irrevocabile alla Provincia autonoma di Trento dei Titoli di efficienza energetica (TEE);
- i. nel caso di enti locali, per gli interventi agevolati ad esclusione dei veicoli, ulteriore documentazione prevista al punto 3 e) dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni, in quanto compatibile con l'iniziativa agevolata.

2. Nel caso di successione a causa di morte è necessario presentare entro 6 mesi dall'evento la seguente documentazione:

- a. domanda di subentro redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dagli eredi o dall'erede delegato alla riscossione;
- c. documentazione atta ad individuare gli eredi legittimi o testamentari con data di nascita e residenza.

3. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, le domande di subentro previste ai commi 1, lettera a) e 2, lettera a) sono sostituite da una dichiarazione con la quale il soggetto subentrante si assume gli obblighi e i vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.

4. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione indicata ai commi 1 e 2, l'organismo istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di un mese, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati.

8.4 DOCUMENTAZIONE PER LA PROROGA DEI TERMINI

1. Per ottenere la proroga dei termini di completamento e/o di rendicontazione delle iniziative stabiliti al punto 7.2.2, commi 3 e 6, è necessario presentare richiesta di proroga redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente.

8.5 DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'EROGAZIONE

1. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:

- a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione richiesta in copia semplice in fase di presentazione della domanda o di erogazione dei contributi;
- b) l'esibizione di documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
- c) ulteriore documentazione attestante il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei

contributi;

- d) relativamente ad opere edilizie, documentazione attestante la regolare esecuzione delle opere e la presentazione e l'ottenimento dell'agibilità o dell'abitabilità delle strutture agevolate nonché l'accatastamento delle stesse.

DEFINIZIONI

Codice della Strada: è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione stradale di pedoni, veicoli ed animali. Il Codice della Strada è stato approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m. ed è in vigore dal 1° gennaio 1993.

Cogenerazione: il Regolamento (CE) n. 800/2008 definisce «cogenerazione ad alto rendimento» la cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione.

Contratto di rendimento energetico: è un contratto con il quale un soggetto "fornitore" (normalmente una Energy Saving Company, o ESCO) si obbliga al compimento - con propri mezzi finanziari o con mezzi finanziari di terzi soggetti - di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza di un sistema energetico (un impianto o un edificio) di proprietà di altro soggetto (beneficiario), verso un corrispettivo correlato all'entità dei risparmi energetici (preventivamente individuati in fase di analisi di fattibilità) ottenuti in esito all'efficientamento del sistema (la definizione dell'istituto in parola si rinviene nella Direttiva CE/32/2006, che ha trovato attuazione in Italia con il D.lgs. n. 115/2008).

L'oggetto del contratto si sostanzia dunque nella individuazione, progettazione e realizzazione di un livello di efficienza energetica con riferimento ad un determinato impianto o edificio, tale da consentire un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del cliente.

Il contratto deve tra l'altro contenere:

- l'obbligo dell'inalienabilità dell'opera (3, 5 o 10 anni);
- l'obbligo dell'osservanza dalle presenti disposizioni;
- il computo metrico-estimativo dell'opera (come allegato);
- la descrizione degli interventi concordati;
- la misura del vantaggio ambientale conseguibile con l'intervento attraverso l'indicazione dei parametri di efficienza o di risparmio energetico ante e post intervento e relative variazioni riportati in una specifica scheda di analisi energetica;
- la spesa sostenuta per gli interventi;
- l'entità del contributo ottenibile;
- l'indicazione di chi acquisirà il contributo e in che percentuale;
- nel caso risulti in essere un contratto di fornitura energetica da parte della E.S.Co., la variazione della relativa tariffa di fornitura ante e post intervento.)

Edificio esistente: è l'edificio (o un suo ampliamento) la cui domanda per il titolo edilizio (concessione, DIA, ecc) risulta anteriore all'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto 7 legislativo 19 agosto 2005 n. 192 concernente l'attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Edificio nuovo: è l'edificio (o porzione materiale) la cui domanda per il titolo edilizio (concessione, DIA, ecc) risulta di data posteriore o uguale all'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 concernente l'attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.

Edificio riscaldato: è l'edificio (o parte di esso) che alla data di avvio dell'intervento (procedura semplificata) o alla data di presentazione della domanda (procedura valutativa) risulta dotato di impianto termico come definito dall'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1993, n. 412 e s.m.

Energy Services Companies (E.S.Co.): sono considerate E.S.Co le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici, accettando un certo margine di rischio finanziario, così come definite nel decreto Leg.vo n. 115/2008 che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006. Le E.S.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle schede tecniche di cui all'Allegato 2 della deliberazione che approva le presenti disposizioni, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto di rendimento energetico: in tal caso, il calcolo della spesa ammessa sarà effettuato con le regole previste dalle presenti disposizioni nella stessa misura e con gli stessi criteri e limitazioni – compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità - riservati ai clienti che avessero presentato loro medesimi domanda di contributo, purché il contratto di rendimento energetico E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici.
La E.S.Co. è considerata per sua natura ed a tutti gli effetti impresa.

Energy Services Provider Companies (E.S.P.Co.): sono considerate E.S.P.Co. i soggetti fisici o giuridici, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come scopo l'offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia, così come definiti nel decreto Leg.vo n. 115/2008, che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006. Le E.S.P.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle schede tecniche di cui all'Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale che approva le presenti disposizioni (con le limitazioni nelle stesse previste, compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità), a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto. Il meccanismo tramite il quale operano, viene riassunto nel seguente esempio. La E.S.P.Co. stipula un contratto con n soggetti privati per sostituire n generatori di calore con altrettanti a condensazione: essa emette fattura nei confronti di ciascun soggetto privato, nella quale viene riportato il totale del corrispettivo richiesto al privato con evidenziato, in maniera esplicita, l'importo dello sconto praticato dalla E.S.P.Co. al privato pari al contributo che il privato stesso avrebbe percepito qualora lo avesse chiesto direttamente, come

soggetto beneficiario individuale, a valere sulle presenti disposizioni. A questo punto, nel caso ad es. di procedura semplificata, è la E.S.P.Co. stessa che presenta la richiesta di liquidazione dei contributi che lei stessa ha già anticipato al privato (facendogli lo sconto), contributi che riceverà dietro presentazione delle fatture emesse nei confronti dei privati ed in presenza di una delega di incasso a favore della E.S.P.Co. medesima rilasciata dai singoli privati.

Enti pubblici: sono considerati sotto questa voce gli enti pubblici, compresi i Comuni, le Comunità, le ASUC, gli enti strumentali di cui all'articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c), della L.P. n. 3/2006 e s.m. e le società totalmente controllate dai medesimi soggetti. Si precisa che nel testo, nelle schede e negli allegati al provvedimento di approvazione delle presenti disposizioni, ovunque ricorra la voce "*enti pubblici*" devono intendersi ricompresi gli enti di cui alla presente definizione.

Interventi avviati: Gli interventi si intendono avviati il giorno dell'emissione della prima o unica fattura, o del primo o unico documento equipollente, presentato a documentazione della spesa agevolabile. Per le opere edilizie, nel caso l'intervento per il quale viene richiesta l'agevolazione costituisca una quota parte di un intervento edilizio più complesso, la cui data di inizio lavori è anteriore alla data di presentazione della domanda, la data di avvio delle iniziative agevolate si desume dalla relazione firmata da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, nella quale sono puntualmente descritti e quantificati le opere e/o gli impianti già realizzati nonché da idonea documentazione fotografica dello stato delle opere, dalla quale sia rilevabile la data.

Interventi conclusi: Gli interventi si intendono conclusi, o completati, il giorno dell'emissione dell'ultima o unica fattura, o dell'ultimo o unico documento equipollente, presentato a documentazione della spesa agevolabile.

ONLUS: sono così definiti gli organismi non lucrativi di utilità sociale, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ed iscritti all'anagrafe ONLUS tenuta dagli Uffici dell'Agenzia delle Entrate o nell'Albo provinciale delle associazioni di volontariato di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m. Qualora le ONLUS svolgano attività economica devono essere assoggettate alla disciplina propria delle imprese.

Titoli di Efficienza Energetica: Le norme che regolano la promozione del risparmio energetico, in particolare i decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004, prevedono la possibilità, in capo a determinati soggetti (e la Provincia rientra fra questi), di richiedere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) l'emissione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per interventi di risparmio energetico: peraltro i TEE vengono emessi dall'AEEG solo al raggiungimento di una soglia minima, che gli interventi realizzati tramite la procedura semplificata singolarmente non raggiungono.